STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

RIMBORSI SPESE NEL REGIME FORFETTARIO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 192/2024

Pubblicato il23 Dicembre 2024 di Sabatino Pizzano

Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 192/2024, si apre una nuova fase per i professionisti che operano in regime forfettario. Questo provvedimento, emanato in attuazione della Legge 111/2023 sulla riforma fiscale, ha riscritto integralmente l'articolo 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), introducendo un'importante innovazione nella gestione fiscale dei rimborsi spese.

Le modifiche mirano a risolvere una criticità che per anni ha penalizzato i contribuenti forfettari, garantendo maggiore equità e semplicità nella determinazione del reddito imponibile.

Il trattamento fiscale dei rimborsi spese prima della riforma

In passato, i rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente dai professionisti in regime forfettario erano considerati a tutti gli effetti come **compensi imponibili**. Questo significava che tali somme contribuivano sia alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali, sia al calcolo del limite di compensi di 85.000 euro, oltre il quale non era più possibile aderire al regime agevolato.

20Tale impostazione creava un effetto distorsivo per i professionisti forfettari. Infatti, mentre i contribuenti in regime ordinario potevano dedurre integralmente le spese sostenute, i forfettari non avevano questa possibilità, poiché la deducibilità era già inglobata nella percentuale di forfetizzazione prevista dal regime.

In sostanza, il riaddebito delle spese veniva trattato come un onorario aggiuntivo, pur non rappresentando un reale guadagno per il professionista.L'unica soluzione per evitare questo meccanismo era utilizzare rimborsi "a nome e per conto del cliente", ossia far intestare direttamente al committente i documenti di spesa. Tuttavia, questa modalità non era sempre praticabile e comportava complessità operative.

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 192/2024

Con la riscrittura dell'articolo 54 del TUIR, il legislatore ha finalmente posto rimedio a questa problematica. A partire dal 2025, i **rimborsi analitici delle spese sostenute dal professionista e riaddebitate al committente non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile**. Questo cambiamento introduce una netta distinzione tra compensi professionali e somme ricevute a titolo di rimborso spese.In particolare:

- I rimborsi analitici perdono la loro natura di onorario e non saranno più rilevanti ai fini fiscali.
- Per i contribuenti in regime ordinario, il costo sostenuto non sarà deducibile, mantenendo comunque la neutralità fiscale dell'operazione.
- Per i professionisti in regime forfettario, la novità rappresenta un cambiamento significativo: tali rimborsi non influiranno né sul reddito imponibile né sul calcolo della soglia dei compensi di 85.000 euro.

Questa semplificazione normativa elimina definitivamente l'effetto distorsivo che penalizzava i forfettari e garantisce maggiore chiarezza nella gestione dei rimborsi spese.

Esempio pratico

Per comprendere meglio l'impatto della nuova normativa, analizziamo un caso concreto:

- Un professionista forfettario sostiene una spesa di 500 euro per conto di un cliente (ad esempio, una trasferta documentata con fatture).

- Prima della riforma: il rimborso di 500 euro veniva considerato come compenso imponibile e contribuiva al reddito fiscale e previdenziale del professionista.
- Dopo la riforma: il rimborso analitico di 500 euro non sarà più considerato un compenso e quindi non concorrerà alla formazione del reddito né al calcolo della soglia dei compensi.

Questo significa che il professionista potrà riaddebitare al cliente l'esatto importo della spesa senza subire alcuna penalizzazione fiscale.

Implicazioni operative per i professionisti

Dal punto di vista pratico, è fondamentale che i professionisti adottino alcune accortezze per beneficiare delle nuove disposizioni:

1. **Documentazione precisa**: Le spese devono essere analiticamente documentate con fatture o ricevute che riportino chiaramente l'importo sostenuto.
2. **Riaddebito trasparente**: Il rimborso deve essere distintamente indicato in fattura come "rimborso spese" e accompagnato dai relativi documenti giustificativi.
3. **Aggiornamento dei software gestionali**: Sarà necessario adeguare i sistemi contabili per distinguere correttamente tra compensi e rimborsi.

Conclusioni

La riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 192/2024 rappresenta una svolta importante per i professionisti in regime forfettario. Finalmente viene eliminata una disparità che li penalizzava rispetto ai contribuenti in regime ordinario, garantendo maggiore equità e semplicità nella gestione fiscale dei rimborsi spese.

Dal 2025, i professionisti potranno operare con maggiore serenità, sapendo che le somme anticipate per conto dei clienti non verranno più tassate come se fossero guadagni effettivi. Si tratta di un passo avanti significativo verso un sistema fiscale più chiaro e meno gravoso per chi sceglie il regime agevolato.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA